

(N. 678)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1949

Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle Industrie minerarie sarde.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di assicurare la riattivazione e la manutenzione degli impianti delle industrie minerarie della Sardegna, fu autorizzata, dall'armistizio in poi, dalle Forze Alleate prima, con propria ordinanza e successivamente dal Governo Italiano con i decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 417; 14 maggio 1946, n. 464; 14 settembre 1946, n. 621; 13 dicembre 1947, n. 1582; 5 marzo 1948, n. 197; 24 marzo 1948, n. 208, la concessione di *finanziamenti* a favore delle predette industrie.

Nell'attesa del perfezionamento e della pubblicazione dei singoli decreti legislativi di concessione e della emissione dei decreti di assegnazione in bilancio dei fondi occorrenti, si ravvisò opportuno, anche per non interrompere il pagamento dei salari e stipendi al per-

sonale delle miniere, di autorizzare la Banca Nazionale del Lavoro ad effettuare dei *pre-finanziamenti*, i quali, come è noto, producono interessi provvigioni e spese.

Poichè alla Banca Nazionale del Lavoro sono state rimborsate le somme in capitale, si rende ora necessario di procedere alla liquidazione degli interessi e provvigioni suaccennati, che ovviamente col decorso del tempo vengono ad aumentare ponendo a carico del Tesoro il relativo ammontare, con riserva di provvedere al recupero, nei confronti delle miniere, con apposite convenzioni che sono in corso di perfezionamento.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone alla Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli interessi, le provvigioni e le spese eventuali dovute alla Banca Nazionale del Lavoro sull'ammontare dei finanziamenti da essa effettuati, sino alla data di pubblicazione della presente legge, per conto del Tesoro, a favore delle Industrie minerarie sarde, sono anticipati dal Tesoro.

Art. 2.

La restituzione delle somme anticipate in capitale e interessi all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) ed alla sua affiliata Azienda Mineraria Carbonifera Sarda (Carbosarda) sarà regolata con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del Tesoro, mentre per il recupero delle somme anticipate alle altre

Aziende Minerarie Sarde, le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 2° del decreto-legge luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 464.

Art. 3.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 165.000.000, verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate comprese nel dodicesimo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.